

INDICE

1.	A CHI È RIVOLTA LA GUIDA	4
2.	CALCOLO DELL'INCENTIVO	5
2.1	CALCOLO DELL'ENERGIA INCENTIVABILE	6
2.2	CALCOLO DELL'ENERGIA INCENTIVATA	9
2.3	CALCOLO DELL'ENERGIA NON INCENTIVATA	10
2.4	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RICONOSCIUTA	10
2.5	DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE	.11
2.5.1	CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE PER LE "NUOVE COSTRUZIONI"	11
2.5.2	CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE PER "RIATTIVAZIONI", "INTEGRALI RICOSTRUZIO "RIFACIMENTI TOTALI O PARZIALI", "POTENZIAMENTI"	
2.5.3	REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA NON INCENTIVATA	12
2.5.4	REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA AUTOCONSUMATA E PREMIO PER LA RIMOZIO DELL'AMIANTO	
2.6	DETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DEI PRODUTTORI	.13
2.7	UTILIZZO DEL PORTALE FER-ELETTRICHE PER LA VERIFICA DEI CALCOLI DEI CORRISPETTIVI.	
3.	RICHIESTA DI CONGUAGLIO	.16
3.1	IMPIANTI SOGGETTI AL CONGUAGLIO	16
3.2	TEMPISTICHE PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO	
3.3	MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO	. 17
4.	REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI BIOLIQUIDI E GRASSI A FINI ENERGETICI	. 18
5.	REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI PELLET E CIPPATO A FINI ENERGETICI	19
6.	PREMI IN TARIFFA	20
6.1	PREMIO IN TARIFFA PER IMPIANTI TERMOELETTRICI OPERANTI IN COGENERAZIONE AD AI RENDIMENTO (CAR)	
6.1.1	MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREMIO COGENERAZIONE ALTO RENDIMENTO (CAR)	21
6.2	PREMIO IN TARIFFA RELATIVO AL RISPETTO DEI REQUISITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA	23
6.2.1	MODALITÀ DI ACCESSO AL PREMIO IN TARIFFA PER IL RISPETTO DEI REQUISITI DI EMISSIONI ATMOSFERA	
6.2.2	INDICAZIONI PER LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIEN (ARPA)	
6.3	PREMIO IN TARIFFA PER IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS CARATTERIZZATI DAL RECUPE DELL'AZOTO DALLE SOSTANZE TRATTATE	

6.3.1	MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PREMIO IN TARIFFA PER LA RIDUZIONE DI EMISSIONE DELL'AZO	ГС
		25
6.4	PREMIO IN TARIFFA PER IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI CON TECNOLOGIE AVANZATE	27
6.4.1	ACCESSO AL PREMIO PER L'ABBATTIMENTO DI ALMENO IL 95% DEL LIVELLO DI IDROGEN SOLFORATO E DI MERCURIO (art. 27, comma 2, lettera c)	
6.5	PREMI IN TARIFFA PER LA RIDUZIONE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E PER L'UTILIZZ DI BIOMASSA DA FILIERA	
7.	ESTENSIONE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE PER FERMO IMPIANTO	30

FER-ELETTRICHE CALCOLO INCENTIVI, CONGUAGLIO E RICONOSCIMENTO PREMI

1. A CHI È RIVOLTA LA GUIDA

La guida è rivolta ai titolari degli impianti convenzionati con il GSE (di seguito anche "Soggetti Responsabili" o "produttori") che usufruiscono delle tariffe incentivanti previste dai Decreti ministeriali del 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019 (di seguito incentivi FER) e fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo dell'incentivo, sulla richiesta del conguaglio annuale, sui premi in tariffa e sulle richieste di estensione del periodo incentivante.

2. CALCOLO DELL'INCENTIVO

I Soggetti Responsabili degli impianti che sono stati qualificati per ricevere gli incentivi FER, dopo aver sottoscritto una Convenzione con il GSE, hanno diritto al riconoscimento degli incentivi che si distinguono in:

- Feed in premium (o "Incentivo");
 oppure
- 2) Feed in tariff (Tariffa Fissa Omnicomprensiva o anche "TFO").

L'accesso al primo o al secondo meccanismo incentivante dipende dalla potenza dell'impianto (variabile a seconda del decreto di riferimento).

L'Incentivo è erogato sull'energia netta immessa in rete ed è aggiuntivo ai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul Mercato Libero da parte dei Soggetti Responsabili. Possono accederve tutti gli impianti, indipendentemente dalla potenza.

La Tariffa Fissa Omnicomprensiva è erogata sull'energia netta immessa in rete e prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita sul mercato dell'energia da parte del GSE (cosiddetto "ritiro dell'energia").

Possono accedere alla TFO gli impianti con una potenza inferiore alle seguenti soglie:

- potenza ≤ 1 MW (per tutti gli impianti che accedono all'incentivazione prevista dal DM 6 luglio 2012);
- potenza ≤ 0,5 MW (per tutti gli impianti che accedono all'incentivazione prevista dal DM 23 giugno 2016);
- potenza ≤ 0,25 MW (per tutti gli impianti che accedono all'incentivazione prevista dal DM 4 luglio 2019).

Al di sotto delle suddette soglie è comunque possibile optare per l'Incentivo procedendo in autonomia alla vendita dell'energia prodotta e immessa in rete.

Per calcolare il corrispettivo economico mensile spettante (*Incentivo o TFO*) il GSE utilizza esclusivamente le misure trasmesse mensilmente dai Gestori di Rete ("GdR"), generalmente entro il 20^{esimo} giorno del mese successivo alla competenza oggetto di calcolo (ad esempio è prevista la trasmissione della competenza di gennaio 2022 entro il 20 febbraio 2022).

L'energia che ha diritto al corrispettivo economico mensile è determinata applicando i parametri di calcolo definiti in fase di ammissione agli incentivi, in funzione delle caratteristiche dell'impianto. Al quantitativo di energia da incentivare individuato viene applicata la Tariffa Riconosciuta (€/MWh) per ottenere il corrispettivo economico mensile finale (€). Il corrispettivo economico mensile spettante è quindi pari alla somma delle seguenti componenti:

- Incentivo (Tariffa Fissa Omnicomprensiva o Incentivo);
- Energia non incentivata (per gli impianti per i quali il GSE ritira l'energia);
- Premio per Energia autoconsumata (per impianti di potenza inferiore ai 100KW incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019 e caratterizzati da un'energia autoconsumata superiore al 40% dell'energia netta prodotta);
- Premio per interventi di rimozione dell'amianto (per impianti incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019 aventi diritto).

Più in particolare, i passaggi per la determinazione del corrispettivo economico mensile sono:

- 1) calcolo dell'energia incentivabile;
- 2) calcolo dell'energia incentivata;
- 3) calcolo dell'energia non incentivata (solo per impianti che accedono alla TFO);
- 4) determinazione della Tariffa Riconosciuta;
- 5) determinazione del corrispettivo economico mensile.

Il Soggetto Responsabile è tenuto alla corresponsione degli oneri a copertura dei costi sostenuti dal GSE – nello svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno – di cui al DM 24 dicembre 2014 e ss.mm.ii. (per la determinazione di tali oneri e le modalità di pagamento, si veda il successivo paragrafo 2.6).

2.1 CALCOLO DELL'ENERGIA INCENTIVABILE

L'energia incentivabile è ottenuta calcolando con dettaglio orario <u>ora per ora</u> il minimo tra i valori di energia effettivamente immessa in rete e l'energia netta prodotta dall'impianto. In particolare – *a seguito della validazione delle misure orarie di energia elettrica prodotta ed energia immessa in rete comunicate dal GdR* – il Portale FER-ELETTRICHE calcola l'energia netta determinando il valore di energia incentivabile risultante dall'applicazione della formula:

$ENERGIA_{Incentivabile,h} = min(ENERGIA_{Immessa,h}, ENERGIA_{prodotta\ netta,h})$

In particolare:

ENERGIA_Immessa,h = Quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete in 1 ora, trasmessa dal GdR territorialmente competente

Per gli impianti diversi dagli idroelettrici:

ENERGIA_prodotta_netta,h = $min(ENERGIA_{prodotta,h}, ENERGIA_{pot.conv,h}) * (1 - %SA), dove:$

ENERGIA_pot_conv,h = Energia da Potenza Convenzionata, ovvero la quantità massima di energia elettrica oraria producibile, sulla base della potenza di impianto effettivamente contrattualizzata.

ENERGIA_prodotta, h = Valore dell'energia elettrica oraria prodotta lorda, trasmesso dal GdR

%SA = Percentuale rispetto all'energia lorda prodotta assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione

Per gli impianti idroelettrici:

ENERGIA_prodotta_netta,h = $ENERGIA_{prodotta,h} * (1 - \%SA)$, dove:

ENERGIA_prodotta, h = Valore dell'energia elettrica oraria prodotta lorda, trasmesso dal GdR

%SA = Percentuale rispetto all'energia lorda prodotta assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione

Al risultato della formula viene applicata una decurtazione nei casi in cui non tutta la potenza dell'impianto abbia accesso agli incentivi.

ESEMPIO 1:

Energia prodotta, h = 90kWh Energia immessa, h = 80kWh Potenza Convenzionata = 100kW %SA = 3

L'energia incentivabile risulta: min[80;min(90;100)*(1-0,03)] = min(80;87,3) = 80kWh

ESEMPIO 2:

In alcuni casi – *a causa di sfasamenti temporali tra i misuratori* – il GSE potrebbe ricevere misure orarie di energia prodotta inferiori all'immessa, determinando la seguente situazione:

Energia prodotta, h = 80kWh Energia Immessa, h = 90kWh Potenza Convenzionata = 100kW %SA = 3

L'energia incentivabile risulta: min[90;min(80;100)*(1-0,03)] = min(90;77,6) = 77,6kWh

Può quindi risultare una quantità di energia incentivata finale inferiore alle attese nonostante l'aggregato mensile delle misure sia congruo. Questo disallineamento è dovuto al profilo orario della produzione non sempre coerente con quello di immissione in rete.

La restante quota di energia immessa non riconosciuta dalla formula (90-77,6)=22,4kWh è remunerata a prezzo zonale orario come "Energia non incentivata" (si veda Paragrafo 2.3).

Si raccomanda all'operatore di verificare il calcolo eseguito dal sistema secondo le istruzioni riportate al Paragrafo 2.7 e, nel caso di incongruenze nel profilo orario delle misure, rivolgersi al GdR competente per gli approfondimenti necessari.

2.2 CALCOLO DELL'ENERGIA INCENTIVATA

L'energia incentivata è ottenuta applicando al valore dell'energia incentivabile (risultante dalle formule sopra riportate) un coefficiente (parametro F) compreso tra 0 e 1 che identifica la percentuale di riconoscimento dell'incentivo associato all'impianto. Più in particolare:

$$ENERGIA_{Incentivata,h} = ENERGIA_{Incentivabile,h} * F$$

Il parametro F nella maggior parte dei casi è uguale a 1, non inficiando quindi la determinazione dell'energia incentivata. Il parametro F viene considerato diverso da 1 a titolo d'esempio in casi come:

- utilizzo di combustibili fossili in misura superiore al 5%;
- utilizzo di combustibili non totalmente biodegradabili o non sostenibili;
- quota di energia non avente diritto agli incentivi.

I valori del parametro F utilizzati per il calcolo dell'energia incentivata sono riscontrabili dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-ELETTRICHE (si veda il paragrafo 2.7).

Per i soli **impianti idroelettrici oggetto di potenziamento,** la formula utilizzata per il calcolo dell'energia incentivata è:

$$ENERGIA_{Incentivata.h} = ENERGIA_{Incentivabile.h} * 0.05 * F$$

Mentre nel caso di impianti diversi dagli idroelettrici oggetto di potenziamento, la formula utilizzata è:

$$ENERGIA_{Incentivata,a} = (ENERGIA_{Incentivabile,a} - ENERGIA_{Storica}) * F$$

Con:

ENERGIA_{Incentivabile.a} = Energia incentivabile cumulata durante l'anno;

ENERGIA_{Storica} = Energia storica, definita in fase di ammissione agli incentivi, pari alla produzione media realizzata dall'impianto nei 5 anni precedenti all'intervento di potenziamento.

Nel caso in cui la differenza tra i due valori di energia risultasse negativa, l'energia incentivata è pari a zero.

A seguito di interventi di ammodernamento o potenziamento, successivi alla data di decorrenza degli incentivi, o nel caso di produzioni di energia eccedenti quanto riportato

nei titoli autorizzativi/abilitanti all'esercizio, possono essere introdotte ulteriori limitazioni all'energia incentivata.

2.3 CALCOLO DELL'ENERGIA NON INCENTIVATA

Gli impianti che beneficiano della TFO hanno diritto anche all'ottenimento di un corrispettivo derivante dall'energia non incentivata, comunque ritirata dal GSE. Tale valore è la risultante dell'eventuale differenza tra l'energia immessa oraria e l'energia incentivata oraria come calcolata al paragrafo precedente. La formula dell'energia non incentivata è:

$$max (0, ENERGIA_{Immessa,h} - ENERGIA_{Incentivata,h}) * CdP$$

Se la quantità di energia immessa in rete e ritirata dal GSE è maggiore dell'energia incentivata, tale eccedenza è valorizzata applicando i prezzi della zona di mercato in cui è ubicato l'impianto (prezzi zonali orari).

Il Coefficiente di Perdita (**CdP**) è riconosciuto in base al livello di tensione del punto di connessione alla rete ed è aggiornato periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA.

2.4 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RICONOSCIUTA

I decreti prevedono una Tariffa Base - distinta per tipologia e per potenza impiantistica – che può essere decurtata a seguito di procedure competitive (aste e registri) o per casi specifici previsti dai medesimi decreti. La Tariffa Riconosciuta (**Tr**) può essere, pertanto, inferiore alla Tariffa Base (**Tb**) come rappresentato nella comunicazione di esito della fase di ammissione agli incentivi:

$$Tr = Tb * \left(1 - \sum riduzione_offerta\right) * \left(1 - \sum decurtazioni\right)$$

Alle Tariffe Riconosciute possono essere sommati dei premi (**Pr**) come descritto nel successivo capitolo 6.

2.5 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE

Il corrispettivo economico mensile viene determinato in base alla tipologia di intervento realizzato sull'impianto. Nei successivi paragrafi sono riportate le diverse formule di calcolo.

2.5.1 CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE PER LE "NUOVE COSTRUZIONI"

Per gli impianti di "Nuova costruzione" cui si applica la Tariffa Fissa Omnicomprensiva (come comunicato nella lettera di ammissione agli incentivi) la formula di riconoscimento del corrispettivo è la seguente:

Corrispettivo (
$$\in$$
) = ENERGIA_{incentivata.h} * (Tr + Pr)

Per gli impianti remunerati con il solo Incentivo – pari alla Tariffa Riconosciuta al netto del Prezzo Zonale Orario (**Pz**_h, riferito alla zona di mercato di cui l'impianto fa parte) - si applica la seguente formula:

Corrispettivo (
$$\in$$
) = ENERGIA_{incentivata,h} * max[0,(Tr + Pr - Pz_h)]

Per i soli impianti incentivanti ai sensi dei Decreti ministeriali 4 luglio 2019 e 23 giugno 2016 e che accedono agli incentivi con modalità diversa dalle aste si applica la formula:

Corrispettivo (
$$\in$$
) = ENERGIA_{incentivata,h} * (Tr + Pr - Pz_h)

Nel caso in cui il valore dell'incentivo - ottenuto come differenza tra la tariffa riconosciuta e il prezzo zonale orario - risulti negativo, il GSE richiede al Soggetto Responsabile la restituzione del suddetto differenziale come compensazione su altre partite di competenza del medesimo Soggetto Responsabile, oppure come corresponsione diretta, seguendo le indicazioni riportate sulla fattura emessa dal GSE.

Il Soggetto Responsabile – ai sensi dell'art.3, comma 9, del DM 4 luglio 2019 – può rinunciare agli incentivi prima del termine del periodo di diritto contrattualizzato, in questo caso è tenuto alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento dell'esercizio di tale facoltà. Il Soggetto Responsabile che intende valutare la rinuncia agli incentivi può richiedere al GSE di rendere disponibile il valore degli incentivi netti oggetto di restituzione e, a seguito della valutazione, eventualmente comunicare espressamente al GSE la rinuncia utilizzando la funzionalità "Disdetta del contratto" presente sul PORTALE FER-ELETTRICHE. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile proceda in autonomia a richiedere la rinuncia agli incentivi, il GSE comunicherà l'importo degli incentivi netti percepiti e, prima di dar seguito alla risoluzione del contratto, ne verificherà l'effettiva restituzione.

2.5.2 CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE PER "RIATTIVAZIONI", "INTEGRALI RICOSTRUZIONI", "RIFACIMENTI TOTALI O PARZIALI", "POTENZIAMENTI"

Nel caso di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva, per determinare il corrispettivo dell'energia incentivata viene considerato il coefficiente di gradazione **D**:

$$Corrispettivo$$
 (€) = $ENERGIA_{incentivata_h} * [D * (Tr + Pr - Pzmo) + Pzmo]$

Dove:

D = Coefficiente di gradazione

Tr = Tariffa Riconosciuta

Pr = Premio

Pzmo = "Prezzo zonale orario medio annuo", valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica per zona di mercato, registrato nell'anno precedente a quello di entrata in esercizio dell'intervento.

Se gli impianti sono remunerati con l'Incentivo si applica la seguente formula:

Corrispettivo (
$$\in$$
) = ENERGIA_{incentivata_h} * D * max[0, (Tb + Pr - Pz_h)]

Per gli impianti incentivati ai sensi dei Decreti ministeriali 4 luglio 2019 e 23 giugno 2016 e che accedono agli incentivi con modalità diversa dalle aste, si applica la seguente formula:

Corrispettivo (€) =
$$ENERGIA_{incentivata_h} * D * (Tb + Pr - Pz_h)$$

2.5.3 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA NON INCENTIVATA

Gli impianti che accedono al ritiro dell'energia immessa in rete da parte del GSE hanno diritto alla remunerazione da parte dello stesso GSE dell'energia immessa in rete eccedente quella incentivata. La remunerazione viene calcolata come segue:

Corrispettivo (
$$\in$$
) = ENERGIA_non_incentivata_h * Pz_h

2.5.4 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA AUTOCONSUMATA E PREMIO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO

Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019 sono previste due Tariffe Premio: una relativa all'energia Autoconsumata (TPA) e l'altra relativa alla rimozione dell'Eternit (TPE). Di seguito le rispettive formule:

$$Corrispettivo_{TPA} \ (\in) = \left(\texttt{ENERGIA}_{prodotta \ netta,h} - \texttt{ENERGIA}_{Immessa,h} \right) * 10 \ \textit{€/MWh}$$

$$Corrispettivo_{TPE} \ (\in) = \texttt{ENERGIA}_{prodotta,h} * 12 \ \textit{€/MWh}$$

Il premio relativo all'energia autoconsumata viene riconosciuto annualmente se la stessa energia autoconsumata è superiore al 40% dell'energia netta prodotta dall'impianto.

2.6 DETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DEI PRODUTTORI

Come previsto dal DM 24 dicembre 2014 e ss.mm.ii., la copertura degli oneri sostenuti dal GSE – nello svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno – è a carico dei Soggetti Responsabili. Gli oneri sono attualmente¹ calcolati come di seguito:

$$Oneri_{incentivo} \ (\in) = \mathrm{ENERGIA}_{incentivata,h} * 0.5 \in /\mathrm{MWh}$$

$$Oneri_{energia\ non\ incetivata} \ (\in) = \mathrm{ENERGIA}_{non\ incentivata,h} * 0.5 \in /\mathrm{MWh}$$

Per i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici gli oneri relativi all'incentivo sono calcolati annualmente sulla base della potenza come riportato nella seguente tabella:

SCAGLIONI DI POTENZA					
1 <p≤3< td=""><td>3<p< b="">≤6</p<></td><td>6<p≤20< td=""><td>20<p≤200< td=""><td>200<p≤1000< td=""><td>P>1000</td></p≤1000<></td></p≤200<></td></p≤20<></td></p≤3<>	3<p< b="">≤6</p<>	6 <p≤20< td=""><td>20<p≤200< td=""><td>200<p≤1000< td=""><td>P>1000</td></p≤1000<></td></p≤200<></td></p≤20<>	20 <p≤200< td=""><td>200<p≤1000< td=""><td>P>1000</td></p≤1000<></td></p≤200<>	200 <p≤1000< td=""><td>P>1000</td></p≤1000<>	P>1000
€/KW	€/KW	€/KW	€/KW	€/KW	€/KW
-	2,2	2	1,8	1,4	1,2

Tali oneri sono generalmente oggetto di compensazione da parte del GSE in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo.

13

¹ Le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE nello svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno sono suscettibili ad aggiornamento come disposto dall'art. 1, comma 3, del DM 24 dicembre 2014 "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."

2.7 UTILIZZO DEL PORTALE FER-ELETTRICHE PER LA VERIFICA DEI CALCOLI DEI CORRISPETTIVI

Il Portale FER-ELETTRICHE consente di verificare la correttezza dei calcoli per l'ottenimento dei corrispettivi come di seguito descritto.

Per ottenere il dettaglio del calcolo mensile del benestare al pagamento (si veda fig. 3) occorre accedere alla pagina "Gestione Pagamenti" (si veda fig. 1) del Portale FER-ELETTRICHE, inserire il codice della Convenzione nel campo richiesto (si veda fig. 2) e poi cliccare sul pulsante "Dettagli CSV" (si veda fig. 3) per il mese di interesse. In questo modo il Portale mette a disposizione il calcolo orario della natura economica selezionata relativa al singolo mese selezionato. Nel file CSV sono riportati tutti i passaggi del calcolo, dalla misura oraria inviata dal GDR fino al corrispettivo economico.



Figura 1




Figura 2




Figura 3

3. RICHIESTA DI CONGUAGLIO

Il conguaglio consiste nella chiusura della partita commerciale relativa all'anno di produzione oggetto di analisi ed è necessario per la corretta quantificazione della percentuale di energia incentivata, rispetto al totale di energia prodotta, per la verifica del mantenimento dei requisiti di ottenimento della qualifica FER e per il controllo del rispetto dei vincoli normativi previsti (ad esempio per l'utilizzo di particolari combustibili). Il conguaglio viene effettuato acquisendo dati sotto forma di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per le quali il GSE si riserva la facoltà di verificare la veridicità, eventualmente richiedendo ulteriore documentazione rilasciata da altri enti.

La mancata richiesta del conguaglio può comportare la sospensione dell'erogazione degli incentivi e la richiesta di restituzione degli incentivi già percepiti riferiti all'anno di competenza per il quale non è stato prodotto il conguaglio.

3.1 IMPIANTI SOGGETTI AL CONGUAGLIO

I Soggetti Responsabili degli impianti per i quali la percentuale di energia incentivata può variare nel corso del periodo di incentivazione devono inviare la richiesta di conguaglio. In particolare si tratta delle seguenti tipologie impiantistiche:

- <u>impianti termoelettrici</u>: la richiesta di conguaglio è necessaria per verificare la natura dei combustibili utilizzati e il rispetto della normativa vigente;
- <u>impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio</u>: la richiesta di conguaglio è necessaria per verificare la percentuale di energia prodotta derivante dal sistema di pompaggio.

3.2 TEMPISTICHE PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO

La richiesta di conguaglio deve essere inviata da febbraio e fino a maggio dell'anno "N", in riferimento all'anno di produzione "N-1". Il termine massimo per l'invio della richiesta è il 31 maggio dell'anno "N", decorso il quale il GSE può sospendere l'erogazione degli incentivi e, successivamente, richiedere la restituzione degli incentivi percepiti.

I Soggetti Responsabili che nell'anno corrente non hanno inviato le richieste di conguaglio per gli anni precedenti, devono comunque inviarle senza indugio e secondo le modalità riportate nel paragrafo 3.33.3.

3.3 MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI CONGUAGLIO

Le richieste di conguaglio devono essere inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo richiesteconguaglifer@pec.gse.it. Nell'oggetto della PEC è necessario riportare le seguenti informazioni:

"Conguaglio anno <anno produzione>, convenzione <FERxxxxxx>".

Alla PEC occorre allegare la documentazione elencata nella seguente tabella, firmata dal legale rappresentante.

TIPOLOGIA IMPIANTO	DOCUMENTO	MODELLO FER
Impianti	a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per impianti termoelettrici	F01
termoelettrici	b) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità	
	c) per i soli impianti alimentati con bioliquidi o S.O.A Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'utilizzo di bioliquidi sostenibili – Conguaglio	F02
	d) per i soli impianti alimentati con bioliquidi: Caratteristiche bioliquidi – Usi statistici	F09
	e) per i soli impianti alimentati con pellet e cippato con potenza termica inferiore ai 500 kWt: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'utilizzo di pellet e/o cippato conforme – Consuntivo annuale	F03
	f) per i soli impianti ibridi: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per impianti termoelettrici ibridi	F04
	g) per i soli impianti alimentati a rifiuti: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per impianti termoelettrici che utilizzano rifiuti non completamente biodegradabili	F05
Impianti idroelettrici	a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i consumi del sistema di pompaggio	F06
dotati di sistema di pompaggio	b) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità	

Tutti i formati per le dichiarazioni sono disponibili sul sito GSE nella sezione "Documenti" della pagina "Gestione Incentivi" dedicata alla FER-Elettriche (scaricabili QUI). Si specifica che è possibile modificare solo i campi editabili. Il Soggetto Responsabile può comunque

trasmettere ulteriore documentazione e comunicazioni che ritiene possano avere rilievo ai fini della determinazione degli incentivi e sul periodo di spettanza degli stessi.

4. REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI BIOLIQUIDI E GRASSI A FINI ENERGETICI

I bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica possono accedere all'incentivo se rispettano i criteri di sostenibilità previsti dal D.Lgs. n. 199/2021 e dal DM 14 novembre 2019 e ss.mm.ii., che istituisce il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi.

I residui di macellazione, i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali non sono considerati liquidi anche qualora subiscano – *nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o nell'impianto di conversione in energia elettrica* – un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica. Tuttavia, per il loro utilizzo energetico, i grassi animali (rientranti nella categoria Sottoprodotti di Origine Animale – SOA) devono comunque rispettare i criteri di sostenibilità dei bioliquidi. Pertanto, gli impianti alimentati da tali biocombustibili possono accedere ai meccanismi di incentivazione solo se l'utilizzo degli stessi biocombustibili è espressamente autorizzato e se rispettano i criteri di sostenibilità stabiliti dal DM 14 novembre 2019.

I titolari degli impianti che ricadono nella precedente fattispecie, con riferimento all'anno di produzione N, sono tenuti ad inviare via PEC all'indirizzo richiesteconguaglifer@pec.gse.it:

- l'impegnativa ad utilizzare solo bioliquidi sostenibili [Allegato F07] entro il 31 dicembre dell'anno N-1:
- in occasione del conguaglio, la documentazione attestante i quantitativi di bioliquidi sostenibili utilizzati [Allegato FO2];
- nel caso di utilizzo di bioliquidi non sostenibili nel corso dell'anno il Soggetto Responsabile è tenuto a darne comunicazione utilizzando l'Allegato F10.

Il GSE si riserva di richiedere, in ogni momento, i certificati di sostenibilità delle partite di bioliquidi utilizzati e i certificati di conformità dei produttori, a riprova di quanto riportato nelle autodichiarazioni sopra descritte.

5. REQUISITI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DI PELLET E CIPPATO A FINI ENERGETICI

Come previsto dall'art. 10, comma 1, e dall'allegato 2, punto 2, del D.Lgs. 28/2011, la biomassa in forma di pellet o cippato utilizzata in impianti di potenza termica inferiore o uguale a 500 kWt - *che accedono agli incentivi statali* - deve essere conforme alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 17225-2 per il pellet e UNI EN 17225-4 per il cippato.

I titolari di impianti che ricadono in questa fattispecie, sono tenuti ad inviare all'indirizzo PEC <u>richiesteconguaglifer@pec.gse.it</u> con riferimento all'anno di produzione "N":

- l'impegnativa ad utilizzare solo pellet e/o cippato conforme [Allegato F08] *entro il* 31 dicembre dell'anno "N-1";
- in occasione del conguaglio, la documentazione attestante i quantitativi di pellet e/o cippato conforme utilizzato [Allegato F03];
- nel caso di utilizzo di pellet e/o cippato non conforme nel corso dell'anno il Soggetto Responsabile è tenuto a darne comunicazione utilizzando l'allegato [Allegato F11].

Il GSE si riserva di richiedere i certificati di conformità dei produttori, a riprova di quanto riportato nelle autodichiarazioni sopra elencate.

6. PREMI IN TARIFFA

Il DM 6 luglio 2012 prevede, in aggiunta alle tariffe incentivanti base, dei premi in tariffa che il GSE riconosce a seguito della verifica dei requisiti normativi.

I premi sono:

- premio per impianti termoelettrici operanti in Cogenerazione ad Alto Rendimento (art. 8 comma 8);
- premio relativo al rispetto dei requisiti di emissione in atmosfera (art. 8 comma 7);
- premio per impianti alimentati a biogas che prevedano il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate (art. 26);
- premio per impianti geotermoelettrici con tecnologie avanzate (art. 27);
- premio per la riduzione di emissioni di gas a effetto serra ed utilizzo di biomassa da filiera corta (art. 8 comma 6).

Dopo aver definito la tariffa premio, il GSE invia una comunicazione al Soggetto Responsabile in cui è riportata la nuova tariffa incentivante per il periodo spettante.

6.1 PREMIO IN TARIFFA PER IMPIANTI TERMOELETTRICI OPERANTI IN COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (CAR)

Gli impianti alimentati a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili, operanti in assetto Cogenerativo ad Alto Rendimento, hanno diritto ad un incremento della tariffa base differenziato in base alla tipologia di combustibile utilizzato:

- 40 €/MWh per impianti alimentati da bioliquidi sostenibili e da prodotti di origine biologica (art. 8 comma 4 lettera a);
- 40 €/MWh per impianti abbinati al teleriscaldamento alimentati da sottoprodotti di origine biologica (art. 8 comma 4 lettera b);
- 10 €/MWh per tutti gli altri impianti operanti in cogenerazione ad alto rendimento.

Per aver accesso al premio il Soggetto Responsabile deve aver prima richiesto il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento ("CAR") seguendo le istruzioni riportate sulla "Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento" pubblicata sul sito GSE (scaricabile QUI).

Una volta riconosciuta la qualifica CAR, il GSE provvede d'ufficio a riconoscere il premio sulla tariffa agli impianti con Convenzione FER attiva. Il premio viene riconosciuto solo alla

quota parte di energia prodotta in assetto CAR. Inoltre, per gli impianti alimentati con sottoprodotti, il premio di 40 €/MWh può essere riconosciuto solo all'energia prodotta in assetto CAR e ceduta alla rete di teleriscaldamento. Al fine di verificare quest'ultima condizione, il GSE provvede a richiedere al proprietario dell'impianto l'ulteriore documentazione necessaria.

Si specifica che il riconoscimento del premio può avvenire solo a seguito della richiesta di conguaglio annuale che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare e nel rispetto dei tempi di lavorazione necessari al GSE.

6.1.1 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREMIO COGENERAZIONE ALTO RENDIMENTO (CAR)

La maggiorazione della tariffa viene riconosciuta solo per la percentuale di energia elettrica generata in assetto CAR (E_{CHP}), rispetto al totale dell'energia prodotta (E_{tot}) ed esclusivamente per l'anno in cui all'impianto è stato riconosciuto il funzionamento CAR.

La nuova tariffa comprensiva del premio di cui sopra, viene calcolata a partire dalla Tariffa Riconosciuta "Tr", considerando la Tariffa Premio "Pr":

Icar=
$$Tr + Pr*E_{CHP}/E_{tot}$$

dove:

I_{CAR} = Tariffa incentivante comprensiva del premio;

Tr = Tariffa riconosciuta all'impianto con contratto FER;

Pr = Tariffa premio prevista dall'art. 8 del DM 6 luglio 2012;

 E_{CHP} = Energia elettrica cogenerata in assetto CAR;

E_{tot} = Energia elettrica totale prodotta.

Per gli impianti che utilizzano sottoprodotti è riconosciuto un valore di Pr pari a 40 €/MWh per la sola quota parte di energia prodotta in assetto CAR ed utilizzata per il teleriscaldamento (art. 8 comma 8 lett. b del DM 6 luglio 2012). Relativamente all'energia prodotta in assetto CAR e non ceduta alla rete di teleriscaldamento è riconosciuto un valore di Pr pari a 10 €/MWh.

Energia elettrica prodotta				
% Ener				
% Energia CAR TLR (40€/MWh)	% Energia CAR (10€/MWh)	% NO CAR		

ESEMPIO:

- Energia totale prodotta: 1.000 MWh
- Energia prodotta in regime CAR: 600 MWh
- Energia prodotta in regime CAR e ceduta alla rete di teleriscaldamento: 270 MWh
- $E_{CHP}/E_{tot} = 60\%$
- $E_{CAR_TLR}/E_{CHP} = 45\%$
- Pr1 = 10€/MWh
- Pr2 = 40€/MWh

Calcolo premio totale:

```
Prtot = % E_{CHP}/E_{tot} * [E_{CAR\_TLR}/E_{CHP} * Pr2 + (1 - E_{CAR\_TLR}/E_{CHP}) * Pr1]

Prtot = 60% [45% * 40€/MWh + (1-45%) * 10€/MWh] = 14,1 €/MWh
```

Per la verifica della condizione di "impianto abbinato alla rete di teleriscaldamento" si richiede di compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'utilizzo di combustibili fossili [Allegato F13] e di riportare le informazioni sul calore utile cogenerato e ceduto alla rete nell'Allegato F12 – contenente la lista della documentazione tecnica necessaria per la verifica -. La verifica positiva consentirà l'applicazione del premio – di cui all'art. 8 comma 8, lettera b) del DM 6 luglio 2012 – pari a 40€/MWh.

6.2 PREMIO IN TARIFFA RELATIVO AL RISPETTO DEI REQUISITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del DM 6 luglio 2012, il GSE riconosce il premio in tariffa agli impianti, di qualsiasi potenza, alimentati da prodotti e sottoprodotti di origine biologica - di cui alla Tabella 1-A - anche oggetto di rifacimento e che soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera riportati nell'Allegato 5 del medesimo Decreto.

Alla tariffa riconosciuta all'impianto viene aggiunto un premio pari a 30 €/MWh.

6.2.1 MODALITÀ DI ACCESSO AL PREMIO IN TARIFFA PER IL RISPETTO DEI REQUISITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Il DM 14 aprile 2017 ha definito le modalità con le quali il GSE è tenuto a valutare e a riconoscere il premio per il rispetto dei requisiti di emissione in atmosfera.

La verifica del rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera è di competenza delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) che sono tenute a riportare le informazioni sugli esiti delle verifiche in un apposito modello da caricare sul Portale SIAD.

Una volta ricevute le comunicazioni tramite il suddetto Portale SIAD, il GSE ne verifica la completezza e riconosce automaticamente il premio in tariffa, provvedendo, inoltre, a calcolare gli incentivi spettanti agli impianti con Convenzione FER attiva.

Le ARPA territoriali hanno individuato dei referenti che possono essere contattati per fornire indicazioni utili all'espletamento delle verifiche connesse al DM 14 aprile 2017. L'elenco dei referenti delle ARPA territoriali competenti per l'impianto oggetto di incentivazione è disponibile QUI).

6.2.2 INDICAZIONI PER LE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA)

A seguito del confronto istituzionale avviato con ISPRA - *nell'ambito del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente* - il Portale SIAD (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) del GSE è stato individuato quale unico strumento per consentire alle ARPA l'invio delle comunicazioni di esito delle verifiche – *di cui al DM del 14 aprile 2017* - effettuate sugli impianti aventi diritto al premio, ai sensi dell'art. 8 comma 7, del DM 6 luglio 2012.

Per l'utilizzo del Portale SIAD e per le modalità di compilazione del questionario FERPREM si rimanda rispettivamente alla consultazione del <u>Manuale Utente</u> e della <u>Guida</u>.

6.3 PREMIO IN TARIFFA PER IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS CARATTERIZZATI DAL RECUPERO DELL'AZOTO DALLE SOSTANZE TRATTATE

Ai sensi dell'art. 26 del DM 6 luglio 2012, il GSE riconosce un premio in tariffa agli impianti dotati di tecnologie di abbattimento, recupero o valorizzazione dell'azoto presente nelle biomasse utilizzate per la produzione di biogas.

Sono previsti premi di diverso valore in base al tipo di impianto, alla percentuale di recupero dell'azoto e al rispetto dei requisiti di seguito riportati:

- 1) Premio pari a 30 €/MWh, con un recupero di azoto del 60% sul totale in ingresso all'impianto *senza limiti di potenza* se sussistono le seguenti condizioni:
 - l'impianto deve operare in regime di cogenerazione ad alto rendimento;
 - il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate deve avvenire con la finalità di produrre fertilizzanti;
 - il Soggetto Responsabile deve essere iscritto al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.75/2010;
 - il fertilizzante deve essere prodotto senza apporti energetici da fonti non rinnovabili;

- le vasche di alimentazione e stoccaggio del digestato devono essere coperte in maniera impermeabile;
- il recupero di azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.
- 2) Premio pari 20 €/MWh, con un recupero di azoto del 30% sul totale in ingresso all'impianto *di potenza fino a 600 kW* se sussistono le seguenti condizioni:
 - l'impianto deve operare in assetto cogenerativo;
 - il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate deve avvenire con la finalità di produrre fertilizzanti;
 - il Soggetto Responsabile deve essere iscritto al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.75/2010;
 - le vasche di alimentazione e stoccaggio del digestato devono essere coperte in maniera impermeabile;
 - il recupero di azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.
- 3) Premio pari a 15 €/MWh con rimozione di azoto del 40% sul totale in ingresso all'impianto *di potenza fino a 600 kW* se sussistono le seguenti condizioni:
 - il recupero di azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali;
 - le vasche di alimentazione e stoccaggio del digestato devono essere coperte in maniera impermeabile.

6.3.1 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PREMIO IN TARIFFA PER LA RIDUZIONE DI EMISSIONE DELL'AZOTO

La richiesta del premio deve essere inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) seguendo le indicazioni riportate nella "Circolare applicativa per l'ottenimento della certificazione del flusso di azoto nei digestati sottoposti a trattamento" pubblicata dallo stesso MiPAAF.

I titolari dei contratti FER interessati all'ottenimento della suddetta certificazione – propedeutica alla richiesta del premio – devono scaricare il software gestionale utile al calcolo della percentuale di azoto recuperata e consultare i relativi manuali esplicativi, disponibili all'indirizzo http://www.crpa.it/biogasn. Il software, a seguito della digitazione dei dati relativi all'impianto, permette l'ottenimento di un report con le percentuali di azoto recuperate ogni anno. Il report deve essere allegato alla richiesta di certificazione da inviare via PEC all'indirizzo indicato dal MiPAAF.

Nella richiesta occorre riportare le seguenti informazioni:

- tipologia di premio richiesto e anno di riferimento;
- tabella riassuntiva dei dati digitati nel software per richiedere la certificazione, inclusi i dati ricavabili dalla domanda PAC (Politica Agricola Comune) e dal PUA (Pagamento Unico Aziendale);
- copia in pdf della domanda PAC e del PUA;
- copia in pdf del Report finale prodotto dal software del MiPAAF.

Verificata positivamente la richiesta da parte del Soggetto Responsabile, il MiPAAF trasmetterà al GSE le informazioni necessarie all'ottenimento del premio allegando anche:

- il modulo di richiesta del premio azoto [Allegato F16] firmato dal Soggetto Responsabile dell'impianto e precedentemente inviato al MiPAAF;
- copia del documento di identità in corso di validità del Soggetto Responsabile che richiede il premio.

Il GSE, quindi, ricalcolerà la tariffa riconosciuta e l'importo degli incentivi per gli anni di competenza.

La richiesta può essere presentata esclusivamente a conguaglio, in riferimento al singolo anno di produzione. Non saranno, pertanto, accettate richieste riferite a periodi inferiori all'anno.

6.4 PREMIO IN TARIFFA PER IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI CON TECNOLOGIE AVANZATE

Il GSE riconosce il premio in tariffa ad impianti geotermoelettrici che utilizzano tecnologie avanzate, in accordo all'art. 27, comma 1, del DM 6 luglio 2012.

Di seguito sono riportati i valori delle tariffe premio definite nel suddetto DM 6 luglio 2012:

- a) 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;
- b) 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree, ciascuna delle quali oggetto di concessione per la coltivazione e sulle quali non preesistevano impianti geotermici;
- c) 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso negli stessi impianti.

In particolare, per gli impianti che possono accedere al premio di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), le ARPA competenti verificano annualmente la catena di misura, rilevano i dati di misurazione ed effettuano il calcolo sulla percentuale di abbattimento a livello orario.

Dopo aver effettuato le suddette verifiche sull'anno solare precedente, le ARPA ne inviano gli esiti al GSE che procede a riconoscere il premio a tutti gli impianti che hanno ottenuto una verifica positiva.

6.4.1 ACCESSO AL PREMIO PER L'ABBATTIMENTO DI ALMENO IL 95% DEL LIVELLO DI IDROGENO SOLFORATO E DI MERCURIO (art. 27, comma 2, lettera c)

Per gli impianti geotermoelettrici che richiedono il premio per la riduzione di gas emessi in atmosfera le ARPA sono tenute ad inviare - *sia al richiedente che al GSE* - l'esito della verifica includendo anche:

• i dati sulle percentuali di gas non emessi in atmosfera, ora per ora, rispetto alle quantità presenti nel fluido in ingresso nell'impianto - file in formato excel denominato "Tabella riduzioni per impianti geotermoelettrici" [Allegato F15];

• la comunicazione di accompagnamento - file in formato .doc denominato "Modulo Comunicazione" [Allegato F14].

Il modulo di comunicazione [Allegato F14] dovrà essere compilato, firmato da un legale rappresentante o un procuratore dell'agenzia competente e inviato in formato PDF, avendo cura di allegare anche un documento in corso di validità del dichiarante.

La documentazione deve essere inviata al GSE esclusivamente tramite PEC all'indirizzo <u>richiesteconguaglifer@pec.gse.it</u>, indicando nell'oggetto il numero pratica FER, l'anno di competenza e la dicitura: "Invio dati premio per impianti geotermolettrici avanzati".

Maggiori informazioni sulle modalità di invio dei dati sono riportate sulla news "MODALITÀ OPERATIVE PER L'INVIO DEI DATI RELATIVI A IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI INNOVATIVI" pubblicata in data 28 aprile 2020 sul sito GSE (disponibile QUI).

Dopo aver ricevuto la suddetta documentazione il GSE effettua le verifiche necessarie alla rideterminazione della tariffa maggiorata con il premio spettante. Quest'ultimo è riconosciuto su base annuale – entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione – utilizzando i dati orari riportati dalle ARPA sul file "Tabella riduzioni". La tariffa premio è calcolata in proporzione al numero di ore di esercizio registrate nell'anno solare per le quali sia riscontrato l'abbattimento di almeno il 95% di idrogeno solforato e mercurio. In caso di esito positivo il GSE invia al produttore una comunicazione via PEC attestante l'avvenuto riconoscimento del premio.

Il GSE, dopo aver calcolato la nuova tariffa incentivante - *aumentata della tariffa premio per l'anno oggetto di richiesta* - pubblica i corrispettivi spettanti.

6.5 PREMI IN TARIFFA PER LA RIDUZIONE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E PER L'UTILIZZO DI BIOMASSA DA FILIERA

L'articolo 8, comma 6, del DM 6 luglio 2012 prevede, per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 MW (maggiori di 1 MW per rifacimenti), il riconoscimento di premi in tariffa nei seguenti casi:

- 10 €/MWh se l'esercizio dell'impianto permette una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto a valori obiettivo definiti ai sensi di cui all'art. 8, comma 9, del DM 6 luglio 2012;
- 20 €/MWh per impianti che utilizzano biomasse da filiera incluse tra quelle riportate nella tabella 1-B del DM 6 luglio 2012.

I due premi sono cumulabili tra loro.

E' possibile richiedere il premio per l'utilizzo di biomasse da filiera chiedendone il riconoscimento al MiPAAF (secondo le procedure pubblicate sul sito istituzionale dello stesso MIPAAF) e, successivamente, inviando la richiesta all'indirizzo richiesteconguaglifer@pec.gse.it del GSE insieme ai seguenti allegati:

- richiesta premio filiera articolo 8, lettera c) del DM 6 luglio 2012;
- verbale rilasciato dal MiPAAF;
- scheda biomasse filiera corta articolo 8, lettera c) DM 6 luglio 2012 [Allegato A];
- copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

7. ESTENSIONE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE PER FERMO IMPIANTO

Nei casi in cui il normale esercizio degli impianti remunerati con l'Incentivo o TFO sia interrotto da fermate non dipendenti dalla volontà del Soggetto Responsabile è possibile ottenere un'estensione del periodo incentivante nel rispetto della normativa.

Si tratta, nello specifico delle fermate imposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete segnalate dal Gestore di Rete (GdR) e di quelle relative ad eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle Autorità competenti tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). È, inoltre, possibile ottenere l'estensione per i fermi causati dal ritardo nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte dell'amministrazione competente (ARPA). Per *i soli impianti incentivati ai sensi dei DM 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019* è possibile ottenere l'estensione del periodo incentivante anche per i fermi dovuti ad altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

In particolare, per le fermate relative ad eventi calamitosi, cause di forza maggiore, o ritardi nel riconoscimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si dovrà far riferimento alle indicazioni riportate sulla FAQ "Come posso inviare l'istanza di estensione del periodo di incentivazione per un impianto di produzione di energia elettrica con incentivo diverso dal Conto Energia? - FER Elettriche" pubblicata sul sito del GSE ((disponibile QUI).

La richiesta di estensione del periodo incentivante, relativa a fermate disposte dal GdR, deve essere inviata al termine del periodo di incentivazione all'indirizzo PEC direzione.commerciale@pec.gse.it, includendo anche l'Allegato F17, compilato e firmato, e la documentazione comprovante la motivazione del fermo impianto. Il GSE si riserva di verificare le informazioni riportate nella richiesta di estensione e, nel caso ricorrano le condizioni, riconosce al Soggetto Responsabile un'estensione del periodo nominale di diritto dell'incentivo per l'impianto, pari al periodo complessivo delle fermate.

Le richieste di estensione vengono valutate dal GSE entro 90gg dalla loro presentazione, al netto del tempo necessario alla verifica di eventuali integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria.

FER-ELETTRICHE
CALCOLO INCENTIVI, CONGUAGLIO E
RICONOSCIMENTO

I Decreti ministeriali 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019 prevedono inoltre che l'incentivo sia sospeso nei casi in cui si registrino prezzi zonali orari nulli² per un periodo continuativo di durata maggiore a 6 ore. Quest'ultime sospensioni rientrano nella casistica del riconoscimento d'ufficio dell'estensione del periodo incentivante dal GSE e non richiede azioni da parte dei Soggetti Responsabili.

² Oppure minori di zero quando verranno introdotti.